6

PER

D. BENEDETTO TESTA

TRATTAZIONE

IN SOSTEGNO DEL TESTAMENTO DEL DEFUNTO

D. LUIGI TESTA.



INDICE.

Sunt haec quidem magna, quae nunc breviter attingun-tur; sed omnium quae in hominum disputatione ver-santur, nihil est profecto praestabilius, quam plane in-telligi, NOS AD IUSTITIAM ESSE NATOS, NEQUE OPINIO-NE, SED NATURA CONSTITUTUM ESSE IUS.
CICER. De Legibus. Lib. 2.

PARTE I.

Esame di rito.

§. 1. Prenozioni di fatto.

Moriva Luigi Testa nel giorno 29 di luglio dello scorso anno 1838, e rimaneva erede universale suo nipote per fratello Benedetto, mediante testamento in forma pubblica del giorno 16 dello stesso mese.

L'erede istituito prese di pieno diritto possesso del retaggio dello zio, e lo godette tranquillo sino a che meglio la cupigigia, che la ragione destasse chi poteva per ventura aspirare alla legittima successione del defunto.

Niccola Tecce redentor di liti à comperato i diritti successori presunti di sua cognata Michela Laudisio.

Egli nel giorno 25 di ottobre chiese con apposita citazione l'apertura della intestata successione del defunto; ed impedì nel tempo medesimo la percezione delle rendite ereditarie con atto del 26 dello stesso mese.

L'erede scritto gl'intimò il testamento, in vista del quale con novella citazione in principale lo impugnò di nullità nel giorno 22 di novembre.

Stavan su questo piede le cose, quando sensibilissimi rendevano gl' impedimenti di fatto frapposti dallo attore al libero esercizio dei diritti suoi dello erede testamentario.

Si fu allora che costui con separata citazione domandò che la inibizione si annullasse. Si assumeva da Tecce che il giudizio della nullità della inibizione alla nullità del testamento si riunisse!

Il Tribunale profondamente discusse questa causa, e rese la vittoria all' erede scritto Benedetto Testa, poggiando il deciso sopra le seguenti considerazioni.

» Attesochè la connessione non è stata dimanda-
» ta ai termini del regolamento.

» Attesochè ove fosse anche stata regolarmente
» domandata, non può la stessa riunirsi alla causa del-
» la divisione, che è la sola posta a ruolo, mentre
quella suppone la inesistenza del testamento, *e nè a*
» *quella della nullità del testamento, poichè la stessa*
« *non è stata ancora posta a ruolo.*

» Attesochè nel merito alcuna connessità non vi
» è, nè vi può essere con quella della divisione inte-
» stata, o con quell' altra della nullità del testamento,
» imperciocchè ora trattasi di conoscere se pria di es-
» sere dichiarata la eredità intestata, come se testa-
» mento non esistesse, o dichiarato nullo il testamen-
» to esistente, possa lo erede che si è posto in pos-
» sesso legittimamente della eredità per effetto del te-
» stamento, e dell' ordinanza essere disturbato di fatto
» dal possesso della eredità per mezzo di un' atto di
» usciere.

» Attesocchè decidendosi questa controversia non
» viene in nulla pregiudicato il dritto dello attore,
» mentre il possesso deve essere rispettato, *sino a che*
» *in un giudizio regolare, non sia annullato il titolo,*
» *che diede luogo al possesso*; *quindi nella specie de-*

» *ve essere annullato quell' atto fatto eseguire da D. Ni-*
» *cola Tecce ai reddenti ereditarii.*

Nello stesso giorno in cui il tribunale così decideva nel particolare interesse di Testa e Tecce, riuniva la contumacia sulla causa della connessità.

È indubitato che il tribunale ritenne:

I. Non essere incidente della successione *ab intestato* la dimanda della nullità del testamento.

II. Doversi questa iscriversi separamente nel ruolo generale.

III. Non potersi congiungere il giudizio della nullità della inibizione, con quello della nullità del testamento; perciocchè il primo sommario, ordinario il secondo.

La parte avversa si è pienamente conformato al voler del collegio, avendo iscritta al ruolo la dimanda della nullità del testamento, non prima del giorne 17 del corrente genuaio.

§. 2. Conseguenza de' fatti sin qui narrati.

Tecce à intimato la sentenza di riunione di contumacia fatta sulla connessità, ed una assegnazione a giorno fisso rilasciata dall' onorevole Presidente per trattarsi la causa in diffinitivo. Questo desiderio va combattuto con l'aiuto di una distinzione, quanto semplice, altretanto vera.

In ordine alla domanda di nullità va considerato che la stessa non è, ne può essere un' incidente della causa della successione ab intestato. Il fatto della parte, e l' autorità gravissima dello stesso Tribunale l' à ritenuto come principale domanda.

E posto per ipotesi che fosse un' incidente della prima, citazione dovrebbe senza fallo rinviarsi al ruolo ordinario. Perciocchè per la prima citazione non fu mai

a 4

data l'ordinanza per trattar del merito, ma per discutersi semplicemente della connessità.

In oltre il collegio si porrebbe in manifesta contraddizione con se medesimo, dichiarando sommario ed urgente quel giudizio che quindici giorni addietro à dichiarato ordinario con condanna de' danni ed interessi, e delle spese. Quindi non v' à dubbio sulla verità delle fatte dimostrazioni, e che in qualunque ipotesi contraria dovrà almeno darsi luogo ad una riunione di contumacia sulla domanda della nullità, non potendosi supporre che questa riunione avesse potuto aver luogo nel giorno undici, cioè quando questa stessa citazione non era ancora a ruolo, e non vi fu pria del giorno diecissette, vale a dire sei giorni dopo di quello dell' udienza.

PARTE II.

Disamina di fatto. Testamento di Luigi Testa ed altri documenti, che vi ànno relazione

§. 3. Vicariato generale fatto da Luigi Testa a suo nipote Benedetto il giorno 13 di maggio del 1837.

» Numero del repertorio dell' originale 614.
» Regno delle due Sicilie.
L' anno 1837 il giorno 14 giugno Napoli.

» Regnando Ferdinando Secondo per la grazia di » Dio Re del regno delle due Sicilie, di Gerusalem» me ec., duca di Parma, Piacenza, Castro ec. ec. » Gran Principe Ereditario di Toscana ec. ec. ec.

» Avanti di noi notar Benedetto Conte, di Napoli » del fu Giuseppe collo studio strada Quercia n.° 31, » de' sotto segnati testimonî è comparso il signor D. Be» nedetto Testo nativo di Napoli, domiciliato Borgo

» S. Antonio Abate n.° 181 figlio del fu D. Bellisa-
» rio Testa proprietario da noi notaio e testimoni co-
» nosciuto il quale in vigore del presente atto ha de-
» positato presso di noi una copia legale di un atto
» di procura del signor D. Luigi Testa suo zio del
» giorno 13 maggio corrente anno registrato al 3.° uf-
» fizio ai 15 detto n.° 5521 libro 1.° volume 365
» folio 36 casella seconda grana 80 Caruso per notar
» Gennaro Barberio di Napoli, di cui ha dichiarato
» volersene avvalere come per legge, e di esser quella
» vera verissima, e vere ancora tutte le firme in quella
» apposte per cui viene a segnarla unitamente al pre-
» sente atto.

» Fatto e stipulato in questa comune e provincia di
» Napoli, e propriamente nel sudetto nostro studio
» sito come sopra con lettura datagliene del presente atto
» a chiara ed intelligibile voce in presenza di D. Carlo
» Romano fu Luigi contabile domiciliato strada Nolana
» numero 43 e Gennaro Giovine fu Raffaele legale
» domiciliato strada Infrascata numero 330 testimoni
» richiesti non eccezionati, conoscenti la parte e da noi
» pure conosciuti i quali vengono a sottoscriversi con
» esso costituito Testa e noi notaio.

» Benedetto Testa - Gennaro Giovine testimonio -
» Carlo Romano testimonio.

» Ferdinando Secondo per la grazia di Dio Re
» del regno delle due Sicilie, duca di Parma, Piacen-
» za, Castro ec. ec. Gran principe ereditario di To-
« scana.

» Il giorno 13 maggio 1837 in Napoli.

» Avanti di noi Gennaro Barberio del fu Cristo-
» foro pubblico e regio notaio sedente in Napoli collo
» studio al ponte della Maddalena case proprie nume-
» ro 25 e degli infrascritti testimoni a noi notaio co-
» gniti, aventi tutte le qualità volute dalla legge.

a 5

» Si è personalmente costituito il signor D. Luigi
» Testa figlio del fu D. Gaetano, e nativo d'Avellino
» e da più anni residente in Napoli, proprietario do-
» miciliato Borgo S. Antonio Abbate numero 181 a
» noi notaio e testimonî cognito.

» Il quale ci ha dichiarato come possedendo vari
» crediti con diversi debitori, e denaro contante in
» varie migliaia, di polizze, fedi di credito, carte di
» banco, ed altre ragioni ed azioni, molte liti attive
» in diversi tribunali e regî giudicati, e specialmente
» tre crediti, quello di un conto con D. Francesco Ali-
» berti di circa ducati 6000 per lo quale è in camino
» uno istromento di conteggio per liquidarsi a mutuo
» che sta conchiudendo l'avvocato che difende le sue
» ragioni tutte contro chiunque li deve signor D. Gen-
» naro Giovine, e dell'amministrazione giudiziaria affi-
» datali dal tribunale civile di Napoli con sentenza resa
» dalla terza camera li 29 marzo corrente anno registrata
» agli 8 d'aprile detto anno numero progressivo 10202
» libro 3, volume 731, folio 98, casella 3, grana 60,
» la quale amministrazione ha d'uopo della presenza
» continua di esso costituito, e quella ancora di sotto-
» scrivere atti e fare quanto allo bisogno conviene.

» *Che d'altronde trovandosi esso signor D. Lui-*
» *gi Testa da molti anni confinato in letto, per-*
» *chè affetto da cronico male, nè potendo sempre*
» *badare personalmente alle sue faccende e volendo*
» *nel rincontro costituire una persona di sua fiducia*
» *la quale rappresentandolo gestisse per esso e dasse*
» *opera agli affari pendenti, e che potrannò in ap-*
» *presso intentarsi, così fidato nella persona del nipote*
» *signor D. Benedetto Testa figlio del fratello fu Bel-*
» *lisario Testa, il quale da molti anni che sono circa*
» *venti gli sta prestando assidua cura ed assistenza tan-*
» *to per gli affari che per la famiglia e specialmente*

» *ALLA PERSONA DI ESSO COSTITUENTE per modo che lunga*
» *esperienza gli ha fatto conoscere e assicurare sulla*
» *condotta, probità, onestà e tutt'altro requisito ottimo*
» *concorre nello stesso, così non potendo fidarsi d'altro*
» *meno che dello stesso col presente atto lo nomina per*
» *suo procuratore e vicario generale colle seguenti spe-*
» *ciali facoltà,* cioè a potere in suo nome ed interesse
» acclarare il conto al debitor D. Francesco Aliberti;
» perciocchè gli va debitore per resta d'amministrazio-
» ne tenuta per somma pagata a varî creditori del si-
» gnor Aliberti stesso che per gl'interessi, formando ana-
» logo istrumento convenire come crede più utile a suoi
» interessi e migliore modo il pagamento con quegli
» obblighi che crede. Proseguire il giudizio di espropria
» che su i beni del detto Aliberti stassi praticando
» nella 3 camera del tribunale civile, arrestarlo se gli
» potrà riuscire, transigere con quei creditori che han-
» no ipoteca su detto fondo, ovvero dominio diretto e
» dritto all'attrasso del canone. Fare intentare ogni al-
» tra lite per la consecuzione del suo avere dalle per-
» sone che gli vanno dovendo: esigere qualunque som-
» ma anco per banco e fare quietanza a qualunque de-
» bitore o persona che ne ha dritto ad aversela, nomi-
» nare avvocati, patrocinatori e procuratori per le
» cause, fare pagamenti per le spese giudiziarie e per
» i compensi ed i palmarî, E PRECISAMENTE ALL'AVVOCATO
» D. GENNARO GIOVINE PER LE TANTE FATICHE DURATE per
» esso costituente, ed esigere dal banco qualunque som-
» ma esistente in testa di esso signor D. Luigi Testa o
» che gli verrà pagata, OLTRE TALI FACOLTA' GLI CONCEDE
» ancora quella di alienare, vendere e comprare qua-
» lunque cosa crede nell'interesse utile di esso costi-
» tuente, ma per tali tre facoltà coll'espresso consenso
» in iscritto di esso costituito D. Luigi Testa: così co-
» stituisce e non altrimenti. Rimanendo esso procura-

a 6

„ tore di rendere conto in ogni mesi due al costituito „ D. Luigi Testa delle esigenze che andrà a fare e „ dell'uso del denaro che introiterà dal banco e sì dai „ debitori ed in conseguenza di mancanza sia sospeso „ dalla esazione.

» E per l'esecuzione di tutto ciò detto di sopra „ esso predetto sig. Testa ha eletto il suo domicilio „ in quello indicato di sopra.

» Fatto e pubblicato in questa Comune, e Pro- „ vincia di Napoli e propriamente nel suindicato do- „ micilio di detto sig. Testa ove dopo lettura da noi „ Notaro fattane ad alta ed intelligibile voce *HA DI-* „ *CHIARATO IL MEDESIMO SIG. D. LUIGI TESTA DI NON* „ *POTERE SCRIVERE ATTENTA LA SUA CRONICA MALATTIA* „ *DI MALE DI PODAGRA E CHIRAGRA SPECIALMENTE IM-* „ *PRESSA ALLE SUE MANI ED IN PRESENZA delli signori* „ *D. Giovanni Giovine figlio di Luigi proprietario do-* „ *miciliato in Napoli largo Piazza Vicaria num.* 30 „ *e D. Carlo Setimene di Raimondo propriotario do-* „ *miciliato vico Pergola a S. Antonio Abate num.* 2 „ *ambi di Napoli testimonî che hanno sottoscritto con* „ *noi notaro: Giovanni Giovine testimonio - Carlo So-* „ *limene testimonio - Notar Gennaro Barberio di Napoli.*

Certificato del medico Lucarelli.

Certifico io qui sottoscritto regio professore di Medicina, che il sig. D. Luigi Testa assistito da me negli ultimi 15 *giorni di vita, aveva le mani si MALTRATTATE DALLA GOTTA, CHE SI RITROVAVA NELLA IMPOSSIBILITÀ NON SOLO DI SCRIVERE, MA ANCHE DI ESEGUIRE UN MINIMO MOVIMENTO COLLE DITA, ESSENDO TORMENTATO DA DOLORI ATROCISSIMI, E DA ALTERAZIONE ORGANICA DELLE STESSE MANI. - Napoli li* 28 *Novembre* 1838 *- Gaetano Lucarelli.*

§. 4. Testamento di Luigi Testa.

Numero del repertorio dell' originale 785, l'anno 1838, il giorno 16 luglio Napoli.

Regnando Ferdinando II. per la grazia di Dio,
» re del regno delle due Sicilie, re di Gerusalemme,
» Duca di Parma, Piacenza, e Castro, gran Princi-
» pe Ereditario della Toscana.

A richiesta fattaci da parte del sig. D. Luigi
» *Testa* figlio del fu Gaetano nativo di Avellino, da
» moltissimi anni domiciliato in Napoli ed al presente
» strada S. Antonio Abate n. 181 ci siamo noi notar
» Benedetto Conte di Napoli, figlio del fu Giuseppe
» collo studio strada Quercia n. 31 conferito nel do-
» micilio del detto sig. D. Luigi Testa, e propria-
» mente alla seconda stanza a destra la galleria del
» secondo appartamento della casa palaziata di proprie-
» tà del sig. D. Giuseppe Cappellano, ove giunto ab-
» biamo ritrovato esso sig. D. Luigi Testa, del fu
» Gaetano nativo d' Avellino da noi Notaro *ed infra-*
» *scritti testimonî* BEN CONOSCIUTO, GIACENTE IN LET-
» TO, INFERMO DI CORPO, E DA PIU' ANNI AFFETTO DI
» GOTTA, IL QUALE CI HA DICHIARATO, *che temendo di*
» *essere sorpreso dalla morte; ora che si trova in*
» *perfettissimi sensi*, QUANTUNQUE AFFETTO DALLA SUD-
» DETTA GOTTA *come lo abbiamo rilevato noi notaio e*
» *testimonî* dal suo retto parlare, vuol disporre delle
» sue facoltà, come viene ad eseguire alla presenza
» dell' infrascritti testimonî, dispone come siegue.

» Primieramente come fedele cristiano, raccoman-
» do l' anima mia all' Onnipotente Iddio, Triuo, ed
» Uno, alla Beata sempre Vergine Maria, ed a tutti
» i Santi e Sante della Celestial Corte pregando tutti
» incessantemente volermi ajutare nel punto estremo
» della mia vita.

» *Dichiaro che avendo io considerato il caratte-*
» *re de' miei parenti di* ESSERE QUASI TUTTI DALLE LEG-
» GI DIVINE ED UMANE QUASI LONTANI, E CHE PER MIA
» ONESTÀ NON SPIEGO LE DI LORO PARTICOLARI CIRCO-
» STANZE, AD ECCEZIONE DEL MIO CARO NIPOTE *D. Be-*
» NEDETTO *Testa*, FIGLIO DEL MIO DEFUNTO GERMANO
» FRATELLO *D. Bellisario*, IL QUALE SI È DIMOSTRATO
» SEMPRE VERSO DI ME ATTACCATO, AFFETTUOSO, ED UB-
» BIDIENTE, ED INCESSANTEMENTE MI HA ASSISTITO DA
» MOLTISSIMI ANNI E CURATO I MIEI INTERESSI INDEFES-
» SAMENTE, E CHE ATTESA LA SUA CONTINUA ASSISTENZA
» MI HA PRODOTTO IL VANTAGGIO DI BUONA PARTE DE' BENI,
» CHE IO OGGI POSSEGGO, PERCIOCCHÈ SE NON LO LASCIAS-
» SI MIO EREDE UNIVERSALE AVREI FATTO UN GRAN TOR-
» TO A ME STESSO, *che perciò nomino, istituisco e fo*
» *lo stesso sig. D. Benedetto Testa fu Bellisario*
» MIO AMATISSIMO NIPOTE, EREDE UNIVERSALE E PAR-
» TICOLARE sopra tutti e qualsivogliano miei beni mo-
» bili, immobili, mobiglia, danaro contante, semo-
» venti, oro, argento lavorato, e non lavorato, og-
» getti preziosi, crediti, esigenze, nomi di debitori,
» ed in tutto ciò che può consistere la mia eredità,
» e che per qualunque titolo, o causa può apparte-
» nermi, niuna esclusa o eccettuata, col peso però
» di adempire a' seguenti legati.

» Istituisco sopra la detta eredità due cappella-
» nie perpetue, ciascuna di esse di ducati 72 annua-
» li, coll'obbligo della celebrazione di una messa quo-
» tidiana per ciascuna di esse da eseguirsi per una di
» esse nella parrocchiale chiesa della Madonna dell'In-
» coronata di Costantinopoli di Avellino, e l'altra nel-
» la congregazione dolla venerabile chiesa della Madon-
» na dei Sette Dolori d'Avellino, applicandosi entram-
» be in suffragio dell'anima mia e de' miei congiunti.
» La soddisfazione delle quali cappellanie in annui du-

» ceti 72 per ognuna di esse, dovrà dal detto mio
» erede istituito D. Benedetto Testa dal dì della mia
» morte in avanti, e durante il mondo pagarsi men-
« silmente, costando però della seguita soddisfazione
» di tali messe quotidiane.

Obbligo detto mio nipote D. Benedetto Testa ere-
» de universale porre nel seminario di Avellino il pri-
» mogenito di D. Gaetano Testa, chiamato Bellisario,
» apprestandogli tutto il mantenimento necessario, ed
» ove mai non volesse detto signor D. Bellisario esse-
» re in tal seminario, resta privo di tal beneficio, ed
» ove poi ascender volesse allo stato sacerdotale, vo-
» glio che debba godere di una delle dette due cap-
» pellanie.

» Lascio a titolo di legato alla germana del su-
» detto signor D. Bellisario Testa altra figlia del detto
» D. Gaetano a nome Rosa, ducati 500 per una sol
» volta da pagarglisi a tempo del suo maritaggio o mo-
» nacaggio.

» Avendo considerazione di essere la moglie de
» detto D. Gaetano Testa a nome Giuseppa, incin-
» ta, così lascio anche a titolo di legato alla prole
» nascitura ducati 500, da conseguirli, se femina,
» in tempo del suo maritaggio, o monacaggio, e se
» maschio nello stato di poter andare in seminatorio
» d'Avellino: ove poi costui prendesse lo stato sacer-
» dotale potrà egli egualmente sodisfare l'altra cappel-
» lania di sopra ordinata colla corrisponzione de' sud-
» detti annui ducati 72, e coll'obbligo della celebra-
» zione di una messa quotidiana.

» La nomina de' cappellani per la celebrazione
» delle messe di dette due cappellanie dovrà farsi dal
» nominato mio erede D. Benedetto Testa, salvo il
» caso preveduto nei due precedenti articoli.

» *Ove mai però detto mio nipote D. Benedetto*

» *Testa erede universale non adempisse alla nomina*
» *dei due cappellani per la celebrazione di tali messe*
» *quotidiane, resta decaduto dalla mia eredità essen-*
» *do tale la mia volontà; qual nomina dovrà farsi*
» *tra mesi tre del mio decesso e frattanto resta ob-*
» *bligato far celebrare tali messe da altri sacerdoti di*
» *sua fiducia.*

Per la gente di mio servizio, che attualmente rat-
» trovasi e si sono per me incomodati, rimetto tutto
» alla generosità di detto mio nipote D. Benedetto
» Testa.

» Il presente atto è stato così dettato e pronun-
» ziato dal sudetto signor D. Luigi Testa dettato e
» pronunziato, e da me notajo scritto per intero, ed
» indi letto ad alta ed intelligibile voce dal principio
» sino alla fine al testatore medesimo in presenza de'
» signori.

» Revoco ed annullo ogni e qualunque altro te-
» stamento, che si potesse da me rinvenir fatto pri-
» ma del presente, volendo, che questo solo abbia
» e debba avere la sua pronta e spedita esecuzione,
» per eseguire la quale nomino mio esecutore testamen-
» tario l'avvocato signor D. Gennaro Starace conceden-
» do allo stesso, tutte le facoltà necessarie a fare ese-
» guire la presente mia disposizione.

» Dico: il presente testamento è stato così det-
» tato e pronunziato dal detto signor D. Luigi Testa
» testatore e da me notaio scritto per intero, *indi*
» *letto ad alta ed intelligibile voce dal principio sino*
» *alla fine al testatore medesimo in presenza* de' signori
» D. Emmanuele Zannetti proprietario figlio del fu
» Luigi, domiciliato vico S. Nicola di Caserti n.° 16,
» Vincenzo d'Ambrosio negoziante figlio del signor
» Michele, domiciliato strada Capuana n.° 3, Mariano
» Raimondi negoziante figlio del fu Stefano domiciliato

» Borgo S. Antonio Abate n.° 187, e D. Nicola Landi
» impiegato granista figlio del fu Alessandro domici-
» liato borgo S. Antonio Abate n.° 24, tutti di Na-
» poli, ed ivi domiciliato, testimonî idonei, non ec-
» cezionati, partecipi de' dritti civili, i quali dichia-
» rono d'aver tutti ben capiti, ED ESSO TESTATORE DI
» PERSISTERVI il tutto fatto in un sol contesto senza
» deviare ad altri atti.

» *FATTO, LETTO, E STIPULATO in questa suddetta*
» *comune, e provincia di Napoli, e propriamente nel*
» *domicilio, del suddetto D. Luigi Testa testatore e*
» *nella designata seconda stanza a destra la galleria.*
» *Del citato 2.° appartamento PRESENTE ESSO SIGNOR*
» *D. LUIGI TESTA* ed i sunnominati quattro testimo-
» nî signori D. Emmanuele Zannetti, Vincenzo d'Am-
» brosio, Mariano Raimondi, e D. Nicola Landi *con*
» *i quali VENIAMO A SOTTOSCRIVERLO CON NOI NOTAIO SO-*
» *LAMENTE, NON AVENDO POTUTO DETTO SIGNOR D. LUI-*
» *GI SOTTOSCRIVERE STANTE IL SUO MALE DI GOTTA, DI*
» *CUI ATTUALMENTE È AFFETTA LA SUA DESTRA MANO,*
» *apponendovi il segno del nostro tabellionato.*

» Oggi li 16 luglio 1838 alle ore 14 e mezza
» precise.

» *Emmanuele Zannetti testimonio presente alla*
» *dettatura, e lettura estesa del presente testamento*
» *del signor D. Luigi Testa da me conosciuto, IL QUALE*
» *NON HA POTUTO SOTTOSCRIVERE PER ESSERE LA SUA DE-*
» *STRA MANO AFFETTA DA MALE DI GOTTA - Vincenzo d'Am-*
» *brosio testimonio presente a quanto si è dichiarato*
» *dal sudetto testimonio D. Emmanuele Zannetti - Ma-*
» *riano Raimondi testimonio presente a quanto si è di-*
» *chiarato dal suddetto testimone D. Emmanuele Zan-*
» *netti - Nicola Landi testimonio presente a quanto si*
» *è dichiarato dal sudetto testimonio D. Emmanuele*
» *Zannetti - Io notar Benedetto Conte di Napoli.*

PARTE III.

Discussione filosofico-legale de' capi di nullità del testamento in controversia.

L' avversario tassa il testamento di Luigi Testa di nullità per tre vizi che crede scorgere nel medesimo.

1.° Perchè i testimoni non dichiarano conoscere il testatore.

2.° Perchè un solo di questi attesta le cose che dovevano attestare tutti insieme.

3.° Perchè manca la dichiarazione nel testatore di non aver sottoscritto, o potuto sottoscrivere il testamento, ma sibbene trovarsi questa nella bocca del notaio.

I due primi motivi di nullità sono smentiti dal testo del titolo in quistione.

Nell' introduzione del testamento dichiarono il notaio ed i testimonî, e nella fine del medesimo il ripetono DI BEN CONOSCERE il testatore. È chiaro che questa prima nullità è più immaginaria che reale.

Dello stesso conio è pur la seconda, giacchè tutti i testimonî concordemente assicurano quello, che era loro uffizio d' attestare per legge; cosicchè riesce leggerezza imperdonabile asserire il contrario. Leggasi il testamento e gli occhi propri ci convinceranno del gran torto dalla parte avversa su questo punto. Egli sdrucciola nello errore, in vista non già di un difetto, ma di una ridondanza nel detto dei testimonî.

Costoro dovevano, e potevano tacere di esprimere anch' essi il motivo dello impedimento, ma invece lo espressero. 'An fatto una cosa di più; non sono perciò in colpa, nè il testamento è vizioso. Poichè se anche nulla avessero detto a tal proposito, il testa-

mento non perciò vacillerebbe per questo verso, mentre *utile per inutile non vitiatur*.

Il terzo capo di nullità soltanto merita l'attenta discussione del difensore, e la ponderazione matura del magistrato che dovrà giudicarne. Esso riposa sull'art. 899 delle LL. CC. pari all' articolo 973 del codice abolito. La legge parla così: *Questo testamento debb'essere sottoscritto dal testatore e firmato in ogni foglio: se egli dichiara di non sapere o non potere scrivere, si farà nell' atto espressa menzione della sua dichiarazione, del pari che della causa che lo impedisce di sottoscrivere.*

Adunque chiede la lettera della legge, che il testatore dica di non potere scrivere, e che il notaio ne registri la dichiarazione, menzionando nel tempo stesso la causa dell'impedimento. In altri termini in bocca al testatore si vuole l'espressione dello effetto, ed in quella del notaio l'espressione della causa che lo producea. Nel caso nostro la dichiarazione della causa impediente di non potere scrivere, che in se comprende l'effetto della impossibilità di fatto è pienamente deposta dal testatore Luigi Testa. La menzione non solamente della causa già dichiarata, ma pure dell' impossibilità di potere scrivere trovasi doppiamente ed ad esuberanza espressa dal notaio rogatore dell' atto e dallo stesso testatore.

Nalla prima pagina del testamento, il testatore dichiara essere afflitto *da MAL DI GOTTA*. E talmente glie ne imponeva questa gravissima infermità, che la contropose nello istesso periodo all' ottimo stato della sua mente, ed al timore della morte. Soggiungono i testimoni ed il notaio, che tali cose furono da essi riconosciute. E quì crediamo non inutile avvertire, che *gotta* non s' intende già la *podagra*, ma per opposto

è desso il nome generico del morbo, che acquista nomi diversi, a seconda dei membri che occupa ed investe.

In vero non meno il codice della favella, che quello de' dotti nell' arte salutare assicurano di questa luminosa ed incontrastabile verità (1).

Adunque quando Luigi Testa dichiarò di essere affetto dalla gotta assicurò egli stesso della causa, che lo impediva di scrivere, e quindi comprese ed espresse la dichiarazione di non potere discendere a quell' atto materiale.

Il testatore nel principio del suo testamento DICHIARA DI ESSERE AFFETTO DALLA GOTTA. Seguono dopo questa dichiarazione le disposizioni testamentarie. In ultimo termina il testamento con queste parole: DICHIARANO (cioè il testatore ed i testimonî) DI AVER TUTTO BEN CAPITO, ED ESSO TESTATORE DI PERSISTERVI; IL TUTTO FATTO IN UN SOL CONTESTO SENZA DEVIARE AD ALTRI ATTI.

Succede il verbale del notaio, cioè il FATTO LETTO, E STIPULATO IN QUESTA SUDDETTA COMUNE E PROVINCIA DI NAPOLI E PROPRIAMENTE NEL DOMICILIO DI ESSO D. LUIGI TESTA TESTATORE, E NELLA DESIGNATA SECONDA STANZA A DESTRA LA GALLERIA DEL CITATO SECONDO APPARTAMENTO, PRESENTE ESSO MEDESIMO SIGNOR D. LUIGI TESTA, ED I SUNNOMINATI QUATTRO TESTIMONI . . . . CON I QUALI VENGONO A SOTTOSCRIVERLO CON NOI NOTAJO SOLAMENTE NON AVENDO POTUTO DETTO SIGNOR D. LUIGI TESTA SOTTOSCRIVERE STANTE IL SUO MALE DI GOTTA,

---

(1) *GOTTA-CATARRO, che cade altrui nelle giunture propriamente dei piedi o delle MANI, e ne impedisce il moto.*
VOCABOLARIO DELLA CRUSCA.
Vedete gli esempî che al suddetto articolo si registrano.
ZACCHIA. Quaestiones medico-legales Libro 1 *Cap.* 3.
E con lui tutti gli altri che àn trattato di tale malattia.

DI CUI ATTUALMENTE È AFFETTA LA SUA DESTRA MANO.

Non vi può esser dubbio che il testatore nel nostro testamento abbia pienamente dichiarato, non meno di non poter sottoscrivere, che la causa che ne lo impediva.

In fatti la legge vuole nell' art. 899 che il testatore dichiari *non sapere*, *o non potere scrivere*.

Ed il notaio non dice già egli che il testatore non à sottoscritto, ma chiaramente assicura la parola tecnica *della potenza* a scrivere, che à ricevuta e che emana dalla bocca del testatore medesimo, e non da lui.

Tanto importano le parole: NON AVENDO POTUTO DETTO SIGNOR D. LUIGI TESTA SOTTOSCRIVERE. Il non aver potuto include la idea della richiesta, del tentativo a sottoscrivere, e della impossibilità di farlo nel testatore.

Il notaio non era giudice, nè poteva esserlo della potenza a sottoscrivere. Egli non parla di presente, ma sibbene di un tempo prossimo passato in modo assoluto: NON AVENDO POTUTO: dizione che non può ad altri riferirsi, che al detto, ed al fatto del testatore soltanto.

Avrebbe forse il notaio allontanato ogni dubbio *se avesse soggiunto*, *come à dichiarato esso D. Luigi Testa*.

Ma sarebbe stata questa una ripetizione inutile, giacchè nel principio del testamento aveva già il testatore dichiarato la causa impediente di scrivere nel mal di gotta.

Or per la massima inconcussa di potersi ricongiungere tra di loro le clausole, sia dei testamenti, sia degli atti tra vivi, si ravvicinino anche quì le due dichiarazioni scritte nel testamento in disamina, e si troverà pienamente adempito al voto della legge.

Leggiamo in un contesto dunque ciò che si trova disgiunto nel testamento di Luigi Testa, e si dilegue-

ranno i dubbi, ed i sospetti: *fatto letto e stipulato.... coi quali veniamo a sottoscriverlo con noi notaio solamente*, AVENDO DICHIARATO ESSO *D. LUIGI TESTA* ESSERE AFFETTO DALLA GOTTA, E NON AVENDO POTUTO DETTO SIGNOR *D. LUIGI TESTA* SOTTOSCRIVERE STANTE IL SUO MALE DI GOTTA DI CUI ATTUALMENTE È AFFETTA LA SUA DESTRA MANO. Certo che in queste frasi naturalmente rannodate, abbenchè per poco separate, ma esistenti, e scolpite nel testamento, non si potrà niegare che si trova completamente espressa dal testatore la causa e l' effetto di non potere sottoscrivere, e la menzione del notaio, il tutto in piena conformità della legge.

Nel nostro caso tra la prima dichiarazione del testatore, e l'ultima non vi sono, nè frasi incidenti, nè altre dichiarazioni intermedie; ma in vece le sole disposizioni testamentarie. Dunque, oltre che non è dalla legge prefinito il luogo fisso delle formalità, le clausole d'altronde ben possono rannodarsi tra loro per darsi alle stesse una ragionevole spiegazione, prese nello insieme. E così facendo nulla manca o si lascia desiderare nel testamento in controversia.

Ma se per poco si potesse anche oscillare per dubbio sulla frase *non avendo potuto sottoscrivere detto signor D. Luigi Testa*, potendosi per ventura attribuire al notaio ugualmente, che al testatore, allora nel dubbio non potrà darsi alla clausola una intelligenza rigorosa che distrugga l'atto, ma in vece dovrà sciogliersi il dubbio per farlo valere, e sostenerlo.

È questa una regola comandata dal legislatore nell' art. 1110 delle Leggi civili, in questi sensi contenuto: *quando una clausola è suscettiva di due sensi*, SI DEBBA INTENDERE IN QUELLO CON CUI PUÒ AVERE QUALCHE EFFETTO, PIUTTOSTO CHE IN QUELLO CON CUI NON NE POTREBBE PRODURRE ALCUNO.

Questo articolo è la traduzione del responso di Modestino giureconsulto racchiuso nella legge 12 del *ff. de rebus dubiis*, così enunciato: *comodissimum est id accipi*, *QUO RES DE QUA AGITUR MAGIS VALEAT QUAM PEREAT*.

Che questo articolo 1110, pari al 1157 del Codice abolito si applichi anche alle clausole testamentarie è consigliato dalla ragione, è inculcato dai dotti, ed è professato dalla giureprudenza.

Il Sirey (1) riferisce un arresto della Corte di Cassazione di Parigi del 28 novembre 1816, che stabilisce la massima suddetta.

Lo stesso Sirey (2) rapporta una decisione della Corte Reale di Parigi del dì 18 giugno del 1816, che riformò una sentenza del Tribunale civile di Corbeil, che aveva annullato un testamento importante una clausola equivoca, perchè l'un periodo disgiunto dall'altro relativamente alla lettura del testamento al testatore in presenza dei testimoni, era suscettiva di due sensi.

Considerò la Corte: *che risultava DAL CONTESTO DEL TESTAMENTO CHE ERA STATO FATTO E LETTO IN PRESENZA DEI TESTIMONJ, E CHE QUESTO TESTAMENTO FACEVA SUFFICIENTE MENZIONE DI QUESTA DOPPIA FORMALITÀ*.

Lo stesso autore reca l'arresto della Corte di Cassazione che confermò tale decisione del 20 novembre 1817, la quale considerò nel modo istesso che aveva fatto la stessa Corte nel 1816.

Lo stesso Sirey (3) registra un terzo arresto della Corte di Cassazione di Parigi, confermativo di una decisione della Corte Reale di Pau del 21 agosto 1823 che maggiormente conferma l'invariabile giurepruden-

---

(1) *Tomo XVIII parte I. pag.* 11, e 13.
(2) *Tomo XIX parte I. pag.* 31.
(3) *Tomo XXV parte I. pag.* 32.

za sopra questo principio di applicazione interessantissimo.

Uniformi alla giureprudenza sono il Grenier (1) il Favard (2) il Merlin (3) il Dalloz (4) ed in fine il Toullier (5) insegna, raccogliendo le opinioni di tutti i preopinanti in questi termini: *noi crediamo di potere da ora innanzi riguardare come un principio incontrastabile, che non basti per annullare un testamento, che la redazione della clausola, in cui si è fatta menzione della lettura sia equivoca, e che essa presenti un senso seguendo il quale fosse possibile che vi fosse stata una doppia lettura separata, l' una al testatore, l' altra ai testimonî, SE ESSA PRESENTI UN ALTRO SENSO GIUSTA IL QUALE VI SAREBBE STATA LETTURA SIMULTANEA FATTA AL TESTATORE, ED AI TESTIMOî.*

Perciocchè allora si deve seguire la regola d' interpretazione consegnata dall' articolo 1157: che corrisponde esattamente all'articolo 1110 delle Leggi civili da noi riferito. *Unius eiusdemque actus singula capita INESSE VIDENTUR ALIA ALIIS per modum conditionis* (6).

Queste regole saggissime rivolte anche alle materie testamentarie, vanno applicate alla intelligenza di qualunque clausola dubbia che in essi s' incontri, sia in ordine alla lettura del testamento, sia relativamente alla dettatura del medesimo, sia in fine per rispetto alla sottoscrizione del testatore; come che quando identica è la ragione del decidere, identica debba essere

(1) *Trattato delle donazioni e testamenti tomo I. numero 240 bis.*

(2) *Repertorio. voce testamento. Sezione I. §. III. numero 23.*

(3) *Repertorio voce testamento, sezione II. §. III. articolo II. num. 3 pag. 705 e seguenti.*

(4) *Giurisprudenza tomo X. pag. 382.*

(5) *Dritto civile Francese. tomo V. num. 230.*

(6) *Grot. de J. B. Lib. 3 Cap. 19.*

la decisione del magistrato : *ubi eadem ratio , idem ius statuatur oportet.*

Di fatti l'attore medesimo nella sua citazione fonda il suo raziocinio sulla mancanza della dichiarazione del testatore della causa , che lo impedì di sottoscrivere , e soggiunge che se fosse anche in bocca al solo notaio , avrebbe però dovuto da costui leggersi al testatore in presenza dei testimoni per compiere il voto della legge. Esso parla così nella citazione del 22 di novembre 1838 e fa una segnalata concessione.

1. *Manca la dichiarazione del testatore di non aver potuto sottoscrivere il testamento per essere affetto da gotta. La dichiarazione, che vi si legge è tutta opera del notajo, e non è sufficiente per adempirsi al disposto della legge, che imperiosamente esige la dichiarazione del testatore.*

2. *Se s'immaginasse che la dichiarazione del notajo valesse quanto quella , che dovesse procedere dal testatore, manca della dichiarazione fatta dal notajo la lettura al testatore in presenza de' testimonî.*

3. *La dichiarazione del testatore, che non poteva sottoscrivere, e la lettura che se ne doveva fare al testatore in presenza de' testimonî doveva precedere e non seguire la chiusura dell' atto. Nulla di ciò si è praticato.*

È manifesto , che l' attore poggia la nullità sull' assoluta mancanza della dichiarazione , che si richiede nel testatore ingannandosi ad occhi aperti , sì come pocanzi abbiamo dimostrato. Questo suo fallace raziocinio è scusabile dacchè nella copia del testamento a lui intimata forse non si diè la briga di leggere le parole precisamente della dichiarazione della causa impediente di potere scrivere , la quale pienamente è scolpita nel testamento in discussione. Se quì finisse il corredo delle nostre ragioni , neppure vacillerebbe la cau-

sa del testamento. Ma v'è di più. Il notaio non contento della dichiarazione del testatore; nel verbale di chiusura, e dopo di aver letto il testamento al testatore in presenza de'testimonî, e nel quale come si è detto aveva il testatore medesimo dichiarato la causa del suo impedimento a potere scrivere, esprime di nuovo la cagione dello stesso impedimento, aggiunge la menzione di non potere sottoscrivere che è riferita in modo di dichiarazione fatta dal medesimo, e legge questo verbale così compilato in presenza del testatore e de'testimonî. In questo solo verbale, se niente altro esistesse per noi, si comprenderebbe l'adempimento perfetto della disposizione della legge, e che basterebbe allo stesso avversario, siccome di sopra abbiamo osservato di avere egli detto nel secondo capo della sua citazione. Erra egli a partito quando crede che anche il verbale di chiusura dovesse avere la formalità di doversi leggere al testatore in presenza de' testimonî. Questa formalità si richiede pel corpo del testamento giusta l'articolo 897 delle LL. CC., e non già nel verbale di chiusura che è sollennità complementaria e rituale per la legalità notarile di qualunque titolo autentico. Il fatto letto, e pubblicato in somma non è parte del testamento del pari che d'ogni altro pubblico istrumento, ma è invece la formola notarile, che dà forza all'atto, che si riceve dal notaio nel senso di titolo autentico. Quindi questo fatto letto, e publicato; ossia questo verbale non doveva passarsi d'avanti al testatore, ma il notaio avvedutamente dopo di aver letto il testamento al testatore in presenza de' testimonî, a maggior cautela e conferma della verità ripete la chiusura al testatore ed ai testimonî, e nella quale mentova espressamente di NON AVER POTUTO SOTTOSCRIVERE IL TESTATORE. E non contento a ciò ripete la menzione della causa impediente della gotta, già dichiarata dal testatore medesimo, e di che

poteva ben dispensarsi. Seguono le firme de' testimonî, i quali tutti attesiano le istesse cose già dichiarate dal testatore e dal notaio. E quì si noti un'altra superfluità invece di difetto, cioè di avere attestato i testimonî anch'essi la causa impediente di non aver potuto sottoscrivere Luigi Testa il testamento a motivo della gotta. Questa dichiarazione dei testimonî non si richiede in alcuna legge. Bastava che sottoscrivessero soltanto, per compiere il loro ufficio. Ma per contrario si aggiunse anche questa superflua deposizione per segnalare l'autenticità del testamento.

§. 5. Maggiore sviluppo della impresa dimostrazione.

Il fine della legge nel richiedere la formalità in disputa è doppio: esige la persistenza del testatore nel disposto; ela sicurezza che il testamento sia opera del defunto, e non del notaio. Rivolgendoci alle specie noi incontriamo adempita, non solamente la formalità dalla legge voluta, ma una soperchiante equipollenza, che sostiene robustamente il testamento, e quieta la coscienza de' giudicanti. Il testatore à dichiarato nell' ultimo del testamento DI PERSISTERE in tutto il tenore delle sue disposizioni, del qual tenore in cima, ed innanzi ad ogni altra dichiarazione, vi era quella da lui fatta della causa che lo impediva di scrivere, cioè dalla gotta. Lo stesso testatore nel fatto, letto, e pubblicato à ascoltato di nuovo la causa dello impedimento, e lo effetto di non potere sottoscrivere, e nulla disse, e nulla osservò, donde si conchiude che fu contento e confermò il contesto di quelle menzioni, il che include e presenta una equipolleuza che maggiore non può desiderarsi.

Non v' à dubbio, che il testatore costava dei più retti sensi. Egli nell' escludere dalla sua beneficenza gli altri suoi congiunti indica le vere ragioni del suo rancore, ma subito ripiegandosi in se medesimo tace per modestia

la storia scandalosa del suo convincimento. Era già perfetta la sua disposizione ed il notaio si accingeva a chiudere il testamento, allorchè sempre vigile Luigi Testa impone che si sospenda, ed aggiugne la clausola revocatoria di qualunque precedente testamento, e la nomina dell'esecutore testamentario. Il che fatto, ritorna il notaio all' usato stile, compie la disposizione e tutto assolve in conformità della legge. Se il falso si fosse enunciato dal notaio relativamente alla causa impediente, ed al fatto di non potere sottoscrivere, si sarebbe certamente ridestata la vigilanza del testatore in un affare di così grave momento, e dal quale dipendevano le sorti del suo volere supremo.

Ma che si dirà, quando si sifletta che la sicurezza indisputabile di non potere nè scrivere, nè sottoscrivere il testatore a causa appunto del mal di gotta sia pruovata dalla sua stessa dichiarazione in titoli autentici?

È a sapere, che Luigi Testa quattordici mesi prima del suo fato, e precisamente nel dì 8 di maggio del 1837 costituì suo nipote Benedetto Testa vicario generale: quel desso che poscia il fece suo erede universale. Il vicariato ebbe luogo in virtù di pubblico istrumento per gli atti di notar Barberio, e venne depositato presso lo stesso notaio rogatore del testamento Benedetto Conte, dal quale se ne rilasciò la copia estratta.

In quello istrumento l' infermo Luigi Testa dichiara e descrive minutamente l'angoscioso morbo di gotta, che da lungo volgere di anni il rendeva afflitto e quasi che nullo a se medesimo. Dichiara di non potere sottoscrivere alcuna carta per tal cagione, e di tutto ne affida la memoria indubitabile in quello istrumento.

Adunque la causa che impediva l'atto materiale di

scrivere e sottoscrivere emana dal testatore medesimo in un titolo pubblico ed autentico, e che ben può dirsi il primo testamento, che egli fece a favor del suo prediletto nipote Benedetto. Qual dubbio adunque, e quale esitazione potrà esservi sulla certezza fisica e legale della impossibilità del testatore di poter sottoscrivere, ugualmente che della causa che lo produceva? A questo documento si aggiunge l' attestato di gravissimo peso del distinto dottor fisico D. Gaetano Lucarelli, il quale toglie ogni dubbio, accertando il mal di gotta, che affliggeva Luigi Testa essere giunto a tal grado di gravezza, che gli aveva tolto sin anche il più leggiero moto negli arti delle dita d' ambe le mani.

Ed a tutto questo si aggiungano di vantaggio due particolari circostanze notevolissime, che fissano invariabilmente il sentimenro di verità e di giustizia sul testamento in parola: La prima si è che l'attuale avvocato dei sig. Cesa e Testa D. Gennaro Giovine fu testimone in quel vicariato degli 8 di maggio del 1837, che forma la pruova eloquentissima della causa impediente, e della impossibilità di potere sottoscrivere, in cui era costituito da molti anni il testatore Luigi Testa. Il Giovine era avvocato di costui da gran tempo, come in quel titolo autentico si confessa. Era perciò sicuro e convinto, anzi deponeva egli stesso della impossibilità, in cui era D. Luigi Testa di scrivere a motivo della *gotta*. Or come mai può combattere ed insorgere contro le sue stesse confessioni? La seconda circostanza si è che Gaetano Testa fratello di Benedetto, ed anch'esso uno dei successibili à fatto prevalere alla brama dell' interesse, il voto della coscienza, ed à con atto solenne dichiarato esser vero è valido il testamento: indubitabile la doppia dichiarazione del testatore: essere stato testimone in quell' atto solenne della verità della

cose quivi registrate. È questa la maggior dimostrazione morale che può raccogliersi, e che determina l'animo lo più ritroso per la bontà della nostra causa.

Nè ultimo sarà il considerare, che si tratta contro tanta luce e tanta evidenza di togliere alla volontà del defunto l'effetto, che egli se ne promise: tradire col favore di studiose sottigliezze l'ultima sentenza di chi più non è: strappare all'erede scritto un retaggio, che lo stesso testatore assicura essere il frutto delle privazioni, delle cure, e de'travagli spesi dal suo nipote Benedetto, cui più per giustizia, che per munificenza la eredità si perteneva: gittare in grembo a gente invisa al testatore, ed a lui nemica ciò che raccolse dai risparmi di una vita seculare, e nella quale il solo suo nipote Benedetto gli valse a conforto e sostegno.

E riuscirà vittorioso questo argomento, allorchè si raffronti il testamento col vicariato. In ambo cotesti titoli Luigi Testa identicamente dichiara, ragiona, e dispone.

In ambo predilige Benedetto, suo nipote tenerissimo, ed anche successibile per legge, e gli protesta gratitudine e riconoscenza.

Chiunque interroghi se medesimo troverà nel fondo del suo cuore il sentimento della giustizia, che si manifesta a traverso de' dubbî, e precorre il voto della ragione, proclamando la validità del testamento, che sorge da tutti i luoghi del medesimo, e dalle pruove soccorsali, che potentemente l'avvalorano e sostengono.

Tacciano le industrie quando parla la ragione. Si sperdano le nebbie del sospetto, quando splende la luce della verità, nè mai prevalga il pregiudizio di una rovinosa rigidezza al sentimento della giustizia che nella causa nostra meglio si sente che si esprime.

Ipsi sibi sunt lex (1), *qui ostendunt opus legis scriptum in cordibus suis, testimonium reddente illis conscientia ipsorum*, esclama l'Apostolo delle genti, e Cicerone (2) profondamente insegnava: *Sunt haec quidem magna, quae nunc breviter attinguntur; sed omnium, quae in hominum disputatione versantur, nihil est profecto praestabilius, quam plane intelligi*, *NOS AD JUSTITIAM ESSE NATOS, NEQUE OPINIONE, SED NATURA CONSTITUTUM ESSE JUS.* Grandioso concetto illustrato da un sagace indagatore della umana natura (3).

Non credete, egli dice, *che la giustizia sia una virtù acquisita o fittizia: discende egli è vero il più sovente da un sistema meditato delle nostre istituzioni sociali, ma ella non è meno un sentimento innato; e perchè si vede divampare spontaneamente nel cuore degli uomini, si è conceputo il disegno di farne una virtù di ordine pubblico.*

Per ritrarne tutti i vantaggi, che ella può procurare, se ne è fatta l'applicazione alla felicità, ed alla sicurezza de' popoli. Così dunque il principio della giustizia è nell' anima nóstra. Noi non abbiam fatto che estenderlo e confermarlo con le nostre istituzioni. È una virtù perfezionata, di cui non si può domandare l'origine egualmente che quella dell' amore, della pietà, e di tanti altri sentimenti, i quali abbelliscono la natura umana.

Il sentimento della giustizia è talmente inerente alla nostra organizzazione morale, che le altre passioni, come l'amicizia, e la simpatia.

In effetti non vi sarà mai distanza d'opinioni sulla necessità di rispettar la vita del suo simile, di non

(1) *S. Paul. ad Romanos Cap.* 2 *vers.* 14 *e* 15.
(2) *De legibus Lib.* 2.
(3) *Alibert. Fisiologia delle passioni Tomo* 2. *Cap.* 16.

devastargli la terra. La morale è una; ella fu, e sarà costantemente la stessa in tutti i secoli; ella è sempre stata vera della stessa maniera. In tutti i tempi si è avuto il medesimo orrore contro il vizio, contro il delitto, contro le vessazioni arbitrie. In tutte le circostanze un uomo ne ha difeso un altro, quando l' ha veduto oppresso, e perseguitato.

Vi sono delle verità immutabili, che ciascuno trova nel suo cuore per poco che le ricerchi: queste verità dureranno senza interruzione, come colui, che le ha create.

Questo profondo sentimento sorge spontaneo dalla causa che difendiamo in favore del testamento impugnato, convince l'animo nostro, e reggerà la mente de' giudici sapientissimi nel difficile momento della decisione.

Ma forse al sentimento di ginstizia non si accompagna l'opinione concorde della scuola e del foro? Vediamolo.

PARTE IV.

Discussione teoretica della causa.

§. 6. Canoni invariabili regolatori della materia.

Le formalità prescritte dall' art. 899 delle LL. civili sono copiate dall' articolo 973 del Codice abolito, e questo articolo dall' ordinanza del 1735, la quale più rigorosa richiedeva l' espressa menzione dell' interrogazione del notaio al testatore, ed in parte modificò le consuetudini ancor più severe in materia di testamenti. Ciò non pertanto sin dai tempi antichi, e nella maggiore durezza dei principî la teorica degli equipollenti è stata professata costantemente a soccorso del-

la giustizia, spesse volte soffocata dalla superstiziosa sottigliezza.

Il celebre Ricard (1) insegna, che *comunque sia lo stato attuale delle cose, in conformità del quale noi dobbiamo ragionare, finchè ciò, per l' uso, e per la prattica, per la forma de' testamenti sia stato abolito e riformato, convien sapere, che segnando l' uso attuale, le solennità prescritte dalle nostre consuetudini debbono essere adempite alla lettera.*

Questo però non bisogna intendere superstiziosamente in maniera che LA EQUIPOLLENZA *non possa essere ricevuta, secondo che taluno ha detto.*

Ciò sarebbe rendere ridicola la nostra giurisprudenza, senza ragione e senza fondamento, invece che la nostra gloria principale è di non essere affatto sottomessi per necessità alle disposizioni del dritto romano; per modo che noi abbiamo la libertà di preterirne le disposizioni scrupulose, PER ARRESTARCI INVECE A CIÒ CHE È GIUSTO, E SOLIDO (2). Ed a questo proposito prosegue l' illustre D' Aguesseau (3). *Egli è vero, che non vi à in questa materia espressioni, che possonsi dire di rigore, o che si chiamino sacramentali,*

(1) *Trattato delle donazioni Tom.* 1. *Part.* 1. *Cap.* 5. *Sezione* 6. *N.* 1502.

(2) Il grande uomo cita molti arresti del Parlamento di Parigi, che ànno ritenuto validi i testamenti per *equipollenza* di forme, precisamente nel caso di una delle circostanze richieste, o malamente espresse nella sottoscrizione del testatore. Vedete Mornacio *ad L.* 3. ff. de *negot. gest.* arresto del 30 dicembre 1604.

Altro de' 24 luglio 1642.

Altro del 29 gennajo 1654, riferiti nel giornale delle udienze.

(3) *Tomo IX pag.* 477 *lettera del* 30 *dicembre* 1742 *diretta al presidente del parlamento di Grenoble.*

e divenute necessarie a pena di nultità per la legge, che le à consacrate in qualche maniera. L'articolo 23 dell' ordinanza sopra i testamenti è stato fatto per contrario per abolire queste formole scrupolose, che avevan luogo in molte province del regno, e che si sono rigettate con ragione, COME UNA SPECIE DI TRAPPOLA TESA AI NOTAI E PER ESSI AI TESTATORI MEDESIMI; *ma se non vi è niente di determinato dalla legge sulla forma dell' espressione, bisogna almeno*, CHE IL FONDO O LA SOSTANZA STESSA DI CIÒ, CHE NE È STATO SIA CONSERVATO, IN QUALUNQUE MANIERA CHE IL NOTAIO GIUDICHI A PROPOSITO DI ESPRIMERLA.

Il TOULLIER (1) aggiugne, che l' uso delle formalità, le quali non consistono che nelle parole, altro non sono, che *LACCI TESI ALLE PERSONE DI BUONA FEDE, TANTO CHE ESSE DIPENDONO UNICAMENTE, NON DALLA VOLONTÀ DEL TESTATORE, MA DEL NOTAIO, IL QUALE MANCANDO PER DIMENTICANZA, PER IGNORANZA, E ANCHE PER CONNIVENZA E PER MALA FEDE DI INSERIRE NEL TESTAMENTO UNA PAROLA RICHIESTA DALLA LEGGE; O SERVENDOSI DI UN ALTRA, CHE HA UNA SIGNIFICAZIONE DIVERSA È CAUSA, CHE LE DISPOSIZIONI DEL TESTATORE LE PIU' COSTANTI, LE PIU' MATURATE, ED ANCHE SPESSO LE PIU' RAGIONEVOLI E LE PIU' GIUSTE RIMANGONO SENZA EFFETTO; MENTRE CHE L' ASTUTO EREDIPETA, CHE VUOL SUPPORRE UN TESTAMENTO, O SORPRENDERE IL TESTATORE, NON MANCA GIAMMAI DI FARE OSSERVARE SCRUPOLOSAMENTE LE FORME CHE UNICAMENTE DIPENDONO DAL NOTAIO CHIAMATO PER RICEVERE IL TESTAMENTO.*

Queste massime di eterna ragione muovono da un principio ancor più alto, cioè che la equipollenza,

(1) *Dritto civile francese tomo V. numero* 448.

è figlia della massima purissima di non distruggere l' atto nel dubbio, ma invece di sostenerlo: che nell' ambiguità la più certa interpretazione è di far sortire l' effatto alla disposizione dell'uomo, e non di spegnerla nel suo nascere. Quindi è surta la teorica degli equipollenti, cioè a dire il modo di supplire, e riconoscere nel fatto ciocchè forse formalmente non trovasi espresso.

Modestino giureconsulto tra gli altri (1) risponde: *comodissimum est id accipi, quo res de qua agitur* MAGIS VALEAT, QUAM PEREAT: su del quale testo l' incomparabile Giovanni Voet (2) dice così; *Nec minus ex antecedentibus, aut subsequentibus testamenti verbis, et ex eo quid ejusdem ordinis hominibus relictum sit. Et generaliter a propria vocis significatione haud aliter recedendum, quam si manifestum sit, aliud sensisse testatorem . . . cum utique in ambigua oratione commodissimum sit id accipi, quo res de qua agitur, magis valeat, quam pereat*, ed altrove (3). *Deinceps ea semper adhibenda interpetratio, quae vitio caret, et rei gerenti aptior est, ac menti legislatoris convenientior;* NON CALUMNIOSA, NON TALIS, QUAE MENTEM LEGIS CIRCUMVENIT, DUM FIERET, QUOD LEX FIERI NOLUIT; FIERI TAMEN EXPRSSE NON VETUIT; QUAERE LEGEM REDDERET INUTILEM, NULLIS CASIBUS ACCOMODATAM, ATQUE ITA OMNI DESTITUTAM EFFECTU. E Dionigi Gotofredo spinge più oltre la teorica favorevole per gli atti perfetti, e per sostenerli insegna anche potersi discostare dalla propria significazione delle parole: SERVANDAE VOLUNTATIS DEFUNCTI GRATIA A VERBORUM SIGNIFICATIONE RECEDERE LICET (4). E la medesima sentenza ampliano, e confermano il

(1) *L. 12. ff. de rebus dubiis.*
(2) *In pandectas. in titulum de rebus dubiis num.* 4.
(3) *In tit. de legibus num.* 20.
(4) *In L.* 3. *cod. de fidei commissis.*

Brunemanno (1) Il Fusario (2), il Menochio (3) ed il Peregrino (4).

§. 7. Applicazione speciale al caso in quistione.

Nelle materie di formalità di testamenti lo stato della giureprudenza è totalmente variato nel tempo attuale. Le Corti giudicatrici, la Corte di Cassazione, non meno di Francia che del Regno ànno sbandito il rigore pericoloso, ed invece ànno accolto la più benigna interpretazione. Il citato Toullier nel luogo da noi riportato e precisamente nei numeri 428, 429, e 430 offre una lunga e dotta discussione relativamenta alla teorica degli equipollenti la quale egli dice di aver sempre luogo, *quante volte è la* conseguenza necessaria *delle espressioni adoperate nel testamento*. Questo principio si adatta nei casi di tutte le formalità, ed anche in quelle della lettura del testamento, della dettatura dello stesso, delle dichiarazioni dei testimoni (5). E per venire più d'appresso alla nostra disputa, basta che dallo insieme del testamento e delle cose in esso enunziate si raccolga, che il voto della legge sia stato adempito, e che sicuramente sievi la certezza, che il testatore non abbia potuto sottoscrivere, null'altro va certamente richiesto.

Apre il cammino il Malevill**e** (6): *il nostro ar-*

(1) *In Pandectas. L.* 77 *de legatis* 2. §. 32.
(2) *De substitutionibus quaestio* 476.
(3) *De praesumptionibus L.* 4 *praesumptio* 700 §. 7.
(4) *De fideicommissis art.* 17 *num.* 13.
(5) Sirey *giureprudenza tomo XI parte I. pagina* 259.
Anno 1811 seconda parte pagina 364.
Anno 1806 seconda parte pagina 191.
Denevers raccolta. Anno 1813 2. parte pag. 55, e 56.
(6) *Motivi e discussioni del codice civile articolo* 973.
Vedete anche Locré. *Legislazione della Francia art.* 973.

ticolo, del pari che quello dell' ordinanza esige soltanto, che sia fatta menzione della dichiarazione del testatore e del motivo, per cui egli non ha sottoscritto. NON È DUNQUE NECESSARIO, CHE SIA FATTA MENZIONE DELLA INTERPELLAZIONE DEL NOTAJO. Il MERLIN (1) sostiene, che la causa del non potere sottoscrivere il testatore può essere, nè diretta, nè formale. LE MAITRE; egli dice, *sulla consuetudine di Parigi. Titolo 14. Capitolo 1.° scrive, che la mancanza della sottoscrizione non è necessaria, che sia nè diretta, nè formale, poichè basta, che possa indursi da ciò, che il notajo ha dichiarato. Evvi nel trattato delle donazioni di Ricard. Parte 1. numero 1530 un arresto del dì 8 marzo 1552, che giudica in questo senso, sebbene in una specie particolare. Si trattava di un testamento che conteneva due disposizioni: l' una per servir di dote ad una figlia; l' altra per ricompensare un avvocato de' servizi considerabili, che aveva renduto al testatore per molti anni: ambe le cause erano favorevolissime. La fine dell' atto era concepito così: fatto e passato nella camera in cui il detto* SIGNOR DESPOIX *è malato a lui letto e riletto,* IL QUALE NON HA POTUTO SOTTOSCRIVERE *di ciò richiesto. Si sosteneva, che la mancanza d' espressione formale della causa impediente che aveva il testatore di firmare doveva trarre seco la nullità delle sue disposizioni. L' arresto lo giudicò valido sopra le conclusioni dell' avvocato generale Talon, il quale dimostrò che l' equipollenza vi s' incontrava in ciò che il notaio aveva fatto menzione della malattia del testatore nello stesso tempo che egli aveva dichiarato che non aveva potuto sottoscrivere;* D' ONDE L' INDUZIONE SI TIRAVA FACILMENTE;

(1) *Repertorio di giureprudenza, parola signature* §. 3. *articolo* 2.

CHE LA CAUSA PER LA QUALE NON AVEVA POTUTO SOTTOSCRIVERE PROCEDEVA DALLA SUA MALATTIA.

Egli non è già che la massima stabilita da Lemastre non sia vera in se stessa; MA ESSA DEVE ESSERE RISTRETTA AL CASO NEL QUALE L'INDUZIONE *si fa in qualche modo per necessità, ed ove per conseguente non è possibile di dare alle parole del testatore un altro effetto, diverso da quello di esprimere in termini impliciti la causa per la quale non ha potuto sottoscrivere.*

Vi è intanto un caso in cui l'interpellazione senza essere riguardata came inutile, non à affatto bisogno di essere espressa, e si sottintende essa stessa. Ciò AVVIENE, *come dice* RAVIOT *nel luogo citato* (1). ALLOR QUANDO IL NOTAJO NON SOLAMENTE ESPRIME LA CAUSA PER LA QUALE IL TESTATORE NON HA POTUTO SOTTOSCRIVERE, MA AGGIUNGE CHE COSTUI L' HA GICHIARATO EGLI STESSO, POICHÈ IN QUESTO CASO LA RISPOSTA E LA DICHIARAZIONE DEL TESTATORE SUPPONGONO LA INTERPELLAZIONE DEL NOTAJO. *Così fu giudicato con tre arresti del* 17 *maggio* 1608, 17 *dicembre* 1654, *e* 16 *giugna* 1656.

Il GRENIER (2) insegna: *che esiste l' equipollenza se si può tirare dalle espressioni adoperate dal notaio* *LA CONSEQUENZA NECESSARIA, che tutto ciò che la legge prescrive è stato osservato. In questo caso non si deve annullare il testamento. Io* *NON CREDO AFFATTO CHE SI DEBBA RICONOSCERE NELLE PAROLE DI CUI SI SERVE LA LEGGE TERMINI DI FORMOLA, TERMINI SACRAMENTALI, AI QUALI BISOGNA GIUDAICAMENTE ASSOGGETTARSI A PENA DI NULLITÀ. NOI NON SIAMO PIU' NEL TEMPO, NEL QUALE RELATIVAMENTE A CERTE MATERIE, COME ALLORQUANDO*

(1) *Sur Perier. Quistione* 164.

(2) *Trattato delle donazioni e testamenti, parte* 2 *cap.* 1 *sezione* 2 *num.* 230.

SI TRATTAVA DEL RETRATTO, L' ADOPERARE LE IDENTICHE PAROLE CONSACRATE DALLA LEGGE, DIVENIVA NECESSARIO; IL CHE AVEVA INTRODOTTO QUESTA REGOLA, MARCATA IN FRONTE DI UNA RIDICOLA SEVERITÀ, qui cadit a syllaba cadit a toto.

Il TOULLIER (1) dopo aver fatto la critica severa di due decisioni delle Corti di Francia in un caso simile a quello riferito dal MERLIN, conchiude a questo modo: *il buon senso e la ragione applaudiscono a simili decisioni. Come nella specie dell' arresto di Limoges, il notaio avrebbe potuto giudicare della debolezza della mano della testatrice, se essa su di ciò non si fosse spiegata. Ma supponiamo che ciò fosse possibile; tali possibilità sono esse sufficienti per motivare de' giudicati, i quali debbono essere fondati sulla ragione, e sul buon senso.* VI È DUNQUE UNA LOGICA PARTICOLARE PELLA GIURISPRUDENZA? E COME NON SI ACCORGONO CHE PASSANDO DA SOTTIGLIEZZE IN SOTTIGLIEZZE, DA POSSIBILITÀ IN POSSIBILITÀ, SI CONVERTONO LE FORMALITÀ STABILITE UNICAMENTE PER GARENTIRE IL TESTATORE DALLE SORPRESE, IN LACCI TESI ALLA SUA BUONA FEDE, ED ALLA SUA SEMPLICITÀ? *Non sunt peiores laquei, quam laquei legum*, dice benissimo il cancelliere BACONE *de justitia universali aphor*. 53.

Il nostro cancelliere D'AGUESSEAU *tom.* 9 *pag.* 477 diceva pure: *che queste formalità scrupolose erano una specie di trappola preparata ai notari, e per essi ai testatori.* Concorde al TOULLIER è il DURANTON (2).

Ed il SIREY insegna a questo modo (3). ALLORCHÈ DEBBA ESSER FATTA MENZIONE ESPRESSA NEL TESTAMENTO, DELLA DICHIARAZIONE DEL TESTATORE DI NON SAPERE SCRI-

---

(1) *Diritto civile francese tom.* 5 *edizione di Bruxelles n.* 438.

(2) *Corso di dritto francese tom.* 5 *n.* 93.

(3) *Tom. XI parte* 2 *pag.* 161.

VERE; QUESTA MENZIONE PUÒ ESSERE SUPPLITA PER EQUIPOLLENZA; COSICCHÈ ALLORQUANDO IL TESTAMENTO ANNUNZIA L'OSTACOLO CHE HA IMPEDITO AL TESTATORE DI SOTTOSCRIVERE, E CONTIENE UN'APPROVAZIONE FORMALE DEL DEFUNTO ALLA LETTURA CHE GLIE N'È STATA FATTA, QUESTE DUE CIRCOSTANZE FANNO PIENAMENTE PRESUMERE, DI AVERE IL DEFUNTO STESSO DICHIARATA DI NON SAPERE, O DI NON POTERE SOTTOSCRIVERE.

§. 8. Giureprudenza su tal proposito

Nel 12 di gennaio del 1810 la Corte di appello di Grenoble statuì nella causa Don nel senso della massima del Sirey (1). La Corte di appello di Liegi nella causa Bragard nel giorno 24 novembre 1806 à deciso: *che la dichiarazione del testatore di non saper firmare riempie sufficientemente il voto della legge, che esige che il testamento annunzii la causa che impedisce al testatore di sottoscrivere* (2).

Nel 13 novembre 1813 la Corte di appello di Colmer nella causa Gall à stabilita la massima, che quando il notaio, dopo aver dichiarata la sua interpellazione fatta al testatore di sottoscrivere il testamento, ASSICURI UN FATTO CHE SUPPONE NECESSARIAMENTE CHE IL TESTATORE À RISPOSTO DI NON SAPERE O NON POTERE SCRIVERE; si trova perciò solo la menzione della dichiarazione del testatore, di non sapere, o non potere sottoscrivere (3).

Nel giorno 3 dicembre del 1818 nella causa Rousseau, e Prevost la Corte di appello di Bruxelles à ritenuto: che *la legge non prescrivendo alcuna formola*

---

(1) *Luogo citato*,

(2) *Sirey tom. 2 pag. 22 parte 2.* Si noti che in questa specie mancava affatto l'espressione della causa impediente. Nel nostro caso esiste la dichiarazion della causa impediente nel testatore e perciò il testamento è valido a più forte ragione.

(3) *Sirey tom. XIV parte 2 n. 284.*

sacramentale per la menzione di non saper scrivere, si debbe ammettere LA EQUIPOLLENZA, *che presenta le istesse idee, che sono state attaccate alle espressioni, delle quali il Legislatore si è servito* (1).

Nel 27 aprile del 1813 la Corte di appello di Tolosa nella causa Merle, à ritenuto: *che la menzione espressa del testatore, che non sappia o non possa scrivere, si trova in un testamento che termina così: Fatto, letto, e recitato, per intero al testatore in presenza de' signori Terneur, Demeaux, Souldalie, et Bories, i quali àn sottoscritto,* MENOCHÈ IL DETTO BORIES, UGUALMENTE CHE IL TESTATORE, PER NON SAPERE, *di ciò richiesti* (2).

Nel giorno 11 dicembre del 1822 la Corte di appello di Coen à stabilito la massima nella causa Canon: *che deve essere in bocca al testatore la dichiarazione della causa che impedisce di sottoscrivere, per essere valido il testamento.*

Merita particolare attenzione il maschio ragionamento profferito dalla cennata Corte di Colmar nella suindicata causa Gall.

Considerando che l' art. 973 (899 *ll. cc.*) *ordinando che sia fatta menzione espressa nel testamento della dichiarazione del testatore, che egli sappia o non possa sottoscrivere, non prescrive alcuna formola sacramentale a questo riguardo; che convien fare una grande differenza* TRA LA DISPOSIZIONE CHE ORDINA, CHE UNA TALE COSA SARA' DETTA E QUELLA, CHE UNA TALE COSA SARA' FATTA; CHE NEL PRIMO CASO, SONO LE PAROLE SACRAMENTALI, CHE DEBBONO ESSER DETTE, E CHE NEL SECONDO CASO AL CONTRARIO È LA COSA VIRTUALE CHE DEVE ESSER FATTA, E POCO IMPORTA DI QUALUNQUE MANIE-

(1) *Dalloz giurisprudenza del XIX secolo tom. X p.* 442.
(2) *Dalloz luogo citato pag* 447.

RA: *che la disposizione dell' ordinanza del 1735 è letteralmente conforme su questo punto a quella del codice, colla sola differenza della parola espressa, che vi si trova aggiunta, e che è ben lungi dal supporre una formola speciale che la legge non prescrive a dippiù*: COSICCHÈ IL TESTAMENTO È REGOLARE SE PRESENTA IN SOSTANZA LA PRUOVA DELLA ESECUZIONE DELLE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE: CHE BASTI IN ALTRI TERMINI, CHE IL FONDO O LA SOSTANZA DI CIÒ CHE N' È STATO L'OGGETTO SIA ESATTAMENTE CONSERVATO, IN QUALUNQUE MANIERA CHE IL NOTAIO GIUDICHI A PROPOSITO DI FARNE LA REDAZIONE: CHE QUESTA DOTTRINA PROFESSATA DA TUTTI GLI AUTORI, E SPECIALMENTE DAL D'AGUESSEAU NELLA SUA LETTERA DEL 30 DICEMBRE 1742 E DA RICARD TOM. I PRIMA PARTE, CAPO 5 SEZIONE SESTA; È STATA CONSACRATA DA UNA MOLTITUDINE DI ARRESTI, I QUALI PER LA IDENTITA' DELLA LEGISLAZIONE SU QUESTO PUNTO CONSERVANO TUTTA LA LORO FORZA.

Raccogliendo dalla legge, dalla scuola, e dal foro la sana opinione, ed il ragionevole discernimento da seguirsi in materie così dilicate, potremo assicurare con confidenza, che nel caso nostro gli equipollenti nelle varie specie decise dalla giureprudenza sono stati sempre ammessi, sia nell' assenza della dichiarazione del testatore; sia quando il notaio l' abbia supplita; sia quando in fine in altri modi ed in diversa forma siesi nel testamento consegnata. Solamente si è badato a salvare la sostanziale certezza che le cose sien passate, come le desidera la legge: che veramente il testamento sia stata l' opera del testatore, e che egli senza dubbio non l' abbia potuto sottoscrivere.

Comparando le dottrine e la giureprudenza al testamento in disamina, non solo si troveranno gli equipollenti, ma nientemeno l' espressa dichiarazione in bocca del testatore della causa che lo impediva di

sottoscrivere, e della quale era necessaria conseguenza l'impossibilità in cui era di compiere questo atto materiale, non meno che la dichiarazione della impotenza attuale a poter sottoscrivere.

§. 9. Anche nel difetto della dichiarazione di non potere scrivere il testatore, il testamento non è mai nullo, allorquando, o costi della impossibilità di non aver potuto sottoscrivere, o che possa questo fatto pruovarsi estrinsecamente.

Si è disputato, se mai il testatore sapendo scrivere avesse detto di non saperlo, o se si dubitasse fondatamente del fatto della sua sottoscrizione. Sopra questo punto si è dalle Corti giudicatrici ammesso sempre lo aiuto della pruova titolare, ed in difetto anche della testimoniale. Si è ritenuto in somma che il fatto della falsa, o della dubbia, o della mancata dichiarazione, sia suscettibile di pruova, comeche da lui assolutamente dipenda la validità o l'invalidità del testamento. Così fu deciso dalla Corte di appello di Bruxelles, nella causa Lamsen nel giorno 13 marzo del 1810 (1).

Allo stesso modo la Corte di appello di Grenoble nel 25 luglio dello stesso anno nella causa Armand, e Iacolin.

Allo stesso modo la Corte di appello di Treves nel giorno 18 novembre 1812 nella causa Henninger.

Ugualmente dalla Corte di appello di Limoges nel 26 novembre 1823 nella causa Seigand e Vilette, delle quali decisioni non riportiamo per tenore il ragionamento in grazia della brevità, e della scienza dei giudici della causa.

Nè difforme dalla giureprudenza è l'opinione de' dotti.

---

(1) *Dalloz giurisprudenza tom. x pag. 441 e seguenti.*

Il Merlin (1) immagina un doppio caso, *o che il testatore disse di non sapere sottoscrivere, o nol sapeva, o nol poteva in quell'epoca; o che fosse pruovato che a quest' epoca, prima e dopo sapeva scrivere, e sottoscrivere.*

Nel primo caso, egli dice, non vi può esser dubbio che l'atto sia valido. Il grande uomo cita in sostegno della sua opinione anche molti esempî di cose giudicate negli antichi Parlamenti della Francia in questo senso; per modo che la giureprudenza in tutti i tempi è stata sempre costante sopra questo punto.

Il Toullier (2) figura lo stesso caso del Merlin e dice: il testamento non sara' nullo se è pruovato che nel tempo in cui fu fatto, il testatore aveva perduto l' abitudine di sottoscrivere; il testamento allora sara' valido.

Il Delvincourt (3) osserva sulla frase dell' articolo - *Che l' impedisse di sottoscrivere* - Affinchè si possa verificare.

Gli autori del Dizionario generale di dritto civile sulla parola testamento aggiungono agli esempî da noi citati altro recentissimo, cioè una decisione della Corte di appello di Liegi del 26 novembre 1828.

In fine i moderni scrittori Boileux e Poncelet nel loro copioso manuale del codice civile chiosano sull' articolo in quistione a questo modo:

Se il testatore ha dichiarato falsamente che egli non sappia firmare, e il sappia, il testamento è nullo. Si presume che egli non era libero; questo fatto può esser provato per testimoni.

Nondimeno se è provato che nel tempo della

---

(1) *Quistioni di diritto. Parola Signature.* §. 5. *p.* 638.
(2) *Diritto civile. Tom.* 5 *n.* 440.
(3) *Corso del cod. civ. tom.* 2 *note alla pag.* 520 *n.* 9.

CONFEZIONE DEL TESTAMENTO, EGLI AVEVA PERDUTA L' ABITUDINE DI SOTTOSCRIVERE, IL TESTAMENTO SARÀ VALIDO.

Le circostanze della nostra causa sono più favorevoli di quelle che occorrevano nella mente de' dotti, e nella discussione de' magistrati.

Sa anche la pruova testimoniale si ammette contro il titolo autentico, per distruggere la dichiarazione solenne del testatore: se anche a questi rimedî non fa d' uopo ricorrere nella esistenza della pruova scritta, che ne riempie l' oggetto, quanto cresce in favor nostro la ragion di decidere; considerandosi che il testatore Luigi Testa à formalmente dichiarato nel testamento la causa impediente la sua sottoscrizione. Che lo effetto di questa causa, comunque in quella compreso, e da quella dipendente, leggesi a dilungo menzionato dal notaio e ripetuto dallo stesso testatore. Che a prescindere; questo effetto, la cui causa fu dichiarata dal testatore, trovasi da costui medesimo dichiarato, ed assicurato nell' istrumento di vicariato generale, celebrato quattordici mesi prima del testamento. Che la causa dichiarata, e l' implicito effetto della impossibilità di scrivere sono irrescindibili tra loro, e vittoriosamente assicurati con una pruova titolare irrefragabile.

Quindi sta nel testamento quanto la legge richiede.

Stà in oltre in titoli autentici, e nella bocca dello stesso testatore la preziosa dichiarazione della sicurezza infallibile della impossibilità fisica in cui era costituito di scrivere, e di sottoscrivere una carta qualunque.

§. 10. Le formalità non hànno luogo proprio e designato.

Rimane a combattere un'ultima obbiezione che ci muove il contraddittore, intorno al luogo in cui debbono esser piazzate le formalità.

L'avversario per quanto a noi sembra avrebbe brillato per rigorosa disciplina, se per avventura fosse venuto in luce ai tempi decemvirali di Roma. Ma egli vive in un secolo illuminato, che non più fa la guerra alle parole, ma sospira dietro al conseguimento del vero. Parla a magistrati rischiarati dalla ragione e dal buon senso, che allontanando la superstiziosa cavillazione, cercano con solido convincimento riempire il voto della legge, e le parti del loro autorevole ministero.

Ma se ciò non bastasse, valga la costante giurcprudenza, e la opinione di gravissimi scrittori.

La Corte di cassazione di Parigi nel giorno 18 agosto 1817 in un arresto riferito dal dotto TOULLIER (1) decise, che non vi erano luoghi fissi per le sollennità de' testamenti, e precise per la dichiarazione, o sottoscrizione del testatore.

Considerando essa disse che consegue dall' articolo 973 del codice che la menzione che il testatore ha dichiarato di non sapere, o non potere sottoscrivere, deve essere inserita nell' atto; MA CHE NON INDICANDO AFFATTO IN QUAL PARTE DELL' ATTO QUESTA MENZIONE DEVE ESSERE SCRITTA, NE DERIVA, CHE IL NOTAIO PUÒ PIAZZARLA DOVE EGLI GIUDICA A PROPOSITO.

Considerando, che la legge succitata è la sola a consultarsi su questa materia, poichè essa dispone in una maniera speciale sopra la menzione di cui si tratta.

(1) *Tom. V n.* 434.

Allo stesso modo à giudicato la corte di Dijon nel giorno 8 gennaio del 1811. Ugualmente la Corte di Dovai nel giorno 28 novembre del 1814. Nel modo stesso la Corte di Parigi nel giorno 25 novembre del 1813 (1). Sono uniformi alla costante maniera di giudicare tutti gli scrittori della materia, e segnatamente il Merlin (2), alla cui lunga trattazione noi rinviamo i lettori di queste carte.

E quì da ultimo non si spregi una osservazione giudiziosissima dell'insigne Romagnosi, (3) il quale dottamente disputando, e saggiamente ritirando la scrupulosa rigidezza alla santità della illuminata ragione conchiude, che se all'adempimento delle formole deve sempre sottentrate la certezza di fatto, comunque originata dell'adempimento del precetto legislativo, che si risolve nella sicurezza del fatto del testatore, non si deve, oltre ai tanti, aggiugnere un altro laccio nel richiedere la unicita' delle forme, cioè a dire un'altra obligazione pesantissima, e che la legge non à stabilita, vale a dire il luogo determinato in cui le solennità debbono collocarsi.

§. 11. Quadro di tutta la causa, e conchiusione.

Riducendo a proposizioni semplici il lungo ragionamento confidiamo di potere conchiudere di essersi pienamente dimostrato.

---

(1) *Dalloz Tomo X pagina 453, e seguenti.*
Sirey Tomo XVII. Parte I. pagina 385.
Tomo XI. Parte 2. pag. 439.
Tomo XIV. Parte 2. pag. 14.

(2) *Repertorio. Voce Testamento, Sezione 2.*

(3) *Prime Materie e Quistioni sopra le forme testamentarie. Tomo VII. Capo 2. Edizione di Firenze del 1834.*

I. Non potere a meno il Tribunale dispogliarsi allo stato della conoscenza della causa, perchè d' indole ordinaria e perciò tale da non potersi discutere col privilegio dell'assegnazione a giorno fisso.

II. Il testamento per atto pubblico di Luigi Testa contiene tutti i requisiti comandàti dall' articolo 899. In esso evvi la dichiarazione del testatore della causa che lo impediva di sottoscrivere. Circostanza essenzialissima che smorza le dispute, e legittima il testamento.

III. Nella causa impediente dichiarata dal testatore vi è per necessità inerente la dichiarazione e lo effetto del non potere scrivere, il che discende come conseguenza necessaria ed immediata dal motivo espresso, ossia della causa impediente.

IV. Trovasi nel testamento istesso ripetuta dal notaio e dallo stesso testatore la stessa cagione d' impedimento, e la menzione di non potere sottoscrivere per quel motivo: e queste cose si leggono, e si dichiarano ad esubeberanza, al testatore non meno, che ai testimonî. Gravissimi particolari, che per equipollenza supplirebbero la mancata dichiarazione del testatore, qualora non fosse stata fatta a sufficienza.

V. La certezza legale, e fisica della causa impediente, cioè del mal di gotta, e dello effetto necessario, cioè della impossibilità nel testatore di sottoscrivere, esiste nel testamento medesimo. D' altronde sorge evidentemente dalla pruova titolare consistente nell' istrumento di vicariato generale del giorno 8 maggio 1837, nel quale il testatore medesimo solennemente dichiara e confessa l' annoso tormento della gotta nelle sue mani, per lo che assoltuamente non poteva sottoscrivere.

VI. Certezza che nel caso nostro prevale di molto,